



LA LIBRERIA ON LINE DEL PROFESSIONISTA

L'estratto che stai visualizzando
è tratto da un volume pubblicato su
ShopWKI - La libreria del professionista

[VAI ALLA SCHEDA PRODOTTO](#)

C.3 - Recesso

C.3.1 - Casi di recesso

1. *Assegnazione di azioni per aumento gratuito del capitale (modifica statutaria)*
2. *Assunzione di una partecipazione in altra società*
3. *Cause convenzionali di recesso*
4. *Cause convenzionali di recesso soggettivamente limitate*
5. *Clausola compromissoria: adeguamento*
6. *Clausola compromissoria: ampliamento*
7. *Clausola compromissoria: introduzione o soppressione*
8. *Consultazione dei libri sociali (modifica statutaria)*
9. *Consultazione del progetto di bilancio (modifica statutaria)*
10. *Convocazione dell'assemblea (modifica statutaria)*
11. *Denuncia al collegio sindacale e al tribunale (modifica statutaria)*
12. *Disposizione delle proprie azioni (modifica statutaria)*
13. *Durata della società: modifica da determinata a indeterminata*
14. *Durata della società: modifica e recesso del socio consenziente*
15. *Durata della società: termine eccedente la vita del socio*
16. *Durata della società: termine notevolmente lungo*
17. *Durata indeterminata della società: esercizio del recesso*
18. *Durata indeterminata della società: moratoria all'esercizio del recesso*
19. *Fusione di s.p.a.*
20. *Impugnazione delle deliberazioni assembleari (modifica statutaria)*
21. *Intervento in assemblea (modifica statutaria)*
22. *Introduzione o soppressione di limiti al possesso azionario*
23. *Limiti statuari alla circolazione delle azioni*
24. *Modifica della situazione "di fatto" del socio derivante da modifica statutaria*
25. *OPA endosocietaria (modifica statutaria)*
26. *Opzione (modifica statutaria)*
27. *Quorum deliberativo (modifica statutaria)*
28. *Quota di liquidazione (modifica statutaria)*
29. *Recesso (modifica statutaria)*
30. *Recesso ad nutum*
31. *Recesso convenzionale*
32. *Recesso da società soggetta ad attività di direzione e coordinamento*
33. *Trasferimento della sede all'estero*
34. *Trasformazione*
35. *Utili (modifica statutaria)*
36. *Voto (modifica statutaria)*

1. *Assegnazione di azioni per aumento gratuito del capitale (modifica statutaria)*
 Spetta il diritto di recesso al socio che non abbia votato favorevolmente la modifica statutaria incidente sul diritto dei soci all'assegnazione di azioni in caso di aumento gratuito del capitale sociale ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ - Consiglio Notarile di Roma, Massima n. 2, *Recesso del socio di s.p.a. ex art. 2437, 1° comma, lett. g*, luglio 2013: «L'ampia dicitura prescelta dal legislatore» nell'art. 2437, comma 1, lett. g), c.c. «("diritti

2. Assunzione di una partecipazione in altra società

Non integra il “cambiamento significativo” dell’oggetto sociale l’assunzione di una partecipazione in una società con attività economicamente collegata e, pertanto, non compete il diritto di recesso al socio che non abbia votato a favore dell’acquisto di detta partecipazione ⁽²⁾.

3. Cause convenzionali di recesso

Sono legittime, nello statuto delle s.p.a. che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, le clausole statutarie che introducono cause convenzionali di recesso (ad esempio: deliberazioni, atti o fatti di organi sociali, di loro componenti o di singoli soci; atti o fatti di soggetti terzi; situazioni di mercato; eventi di ogni tipo), ulteriori rispetto a quelle indicate dalla legge ⁽³⁾.

4. Cause convenzionali di recesso soggettivamente limitate

È legittima la clausola statutaria che introduca una causa convenzionale di recesso esercitabile solo da alcuno dei soci o solo dai titolari di una data categoria di azioni ⁽⁴⁾.

5. Clausola compromissoria: adeguamento

L’adeguamento della clausola compromissoria alla nuova normativa, recata dalla riforma del diritto societario, attuato, dalle società preesistenti, a far tempo dal 1° ottobre 2004, non attribuisce il diritto di recesso ai soci dissenzienti ⁽⁵⁾.

di voto o di partecipazione”), e soprattutto l’irragionevolezza di una discriminazione, nell’ambito della seconda categoria, tra diritti amministrativi e patrimoniali, che sarebbe tale da escludere dalla tutela tutti i diritti amministrativi diversi da quello di voto, suggeriscono [...] un’interpretazione estensiva della norma». Vi è «quindi [...] l’esigenza di comprendere tra le delibere che danno luogo al recesso sia quelle attinenti i diritti patrimoniali, sia quelle riguardanti i diritti c.d. amministrativi del socio». La fattispecie prevista dall’art. 2437, 1° comma, lett. g) c.c., che attribuisce il diritto di recedere al socio che non abbia concorso alla formazione della deliberazione assembleare riguardante modifiche statutarie concernenti i diritti di voto o di partecipazione, deve intendersi integrata [...] quando le modifiche deliberate attengano ai [...] c.d. diritti amministrativi (diritto [...] di assegnazione delle azioni in caso di aumento gratuito [...]).

⁽²⁾ - Cass., 2 luglio 2007, n. 14963, in *Società*, 2008, 1368: «L’assunzione in una società per azioni di un’attività economicamente collegata a quella prevista nell’atto costitutivo non integra il “cambiamento significativo” dell’oggetto sociale richiesto dall’art. 2437, 1° comma, lett. a), c.c. quale presupposto all’esercizio del diritto di recesso da parte del socio dissenziente, interveniente o meno alla delibera modificativa della clausola societaria».

⁽³⁾ - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 74, *Cause convenzionali di recesso (artt. 2437 e 2473 c.c.)*, 22 novembre 2005: «Il sistema del recesso nelle società di capitali, quale emerge dagli artt. 2437 ss. e 2473 c.c., è imperniato su di un duplice principio: (i) fissazione di cause legali di recesso, per lo più inderogabili (fanno eccezione le due cause di cui all’art. 2437, comma 2), in relazione alle quali si garantisce il diritto di *exit* a condizioni tali da assicurare al recedente il valore effettivo della partecipazione; (ii) libertà, per le società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, di prevedere e regolamentare il recesso in via statutaria in ipotesi diverse da quelle stabilite dalla legge. Nelle cause convenzionali di recesso l’autonomia statutaria si estrinseca in primo luogo nella elaborazione delle cause stesse. Si può trattare degli eventi più vari: deliberazioni, atti o fatti imputabili a (o influenzati da) organi sociali, loro componenti o singoli soci; atti o fatti imputabili a (o riguardanti) soggetti terzi; situazioni di mercato e/o variamente incidenti sull’attività sociale o sulla convenienza a proseguire nella partecipazione alla società; ma anche fatti determinati non aventi una siffatta incidenza [...].

⁽⁴⁾ - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 74, *Cause convenzionali di recesso (artt. 2437 e 2473 c.c.)*, 22 novembre 2005: «[...] L’autonomia statutaria in materia di regolamentazione del recesso convenzionale si estende sino agli aspetti della individuazione del beneficiario del diritto [...], lo statuto potrebbe riconoscere il recesso convenzionale non ad ogni socio, ma solo ad alcuni: nella s.p.a. mediante elaborazione di una categoria di azioni caratterizzata (soltanto o anche) dal diritto di recesso in casi ulteriori rispetto a quelli di legge; [...].

⁽⁵⁾ - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Massima n. H.H.5, *Adeguamento della clausola compromissoria: quorum e recesso*, 1° pubbl. 9/05: «L’adeguamento della clausola compromissoria

6. Clausola compromissoria: ampliamento

Si genera il diritto di recesso anche nel caso di significativo ampliamento del perimetro applicativo della clausola compromissoria già esistente in statuto, trattandosi di un'ipotesi equiparabile all'introduzione di una nuova clausola compromissoria ⁽⁶⁾.

7. Clausola compromissoria: introduzione o soppressione

La nuova disciplina del recesso dipendente dall'introduzione o dalla soppressione di clausole compromissorie ⁽⁷⁾ si applica soltanto alle società costituite dopo il 1° gennaio 2004, ovvero a quelle che, seppur preesistenti, abbiano già adeguato lo statuto alla normativa recata dalla legge di riforma del diritto societario ⁽⁸⁾.

8. Consultazione dei libri sociali (modifica statutaria)

Spetta il diritto di recesso al socio che non abbia votato favorevolmente la modifica statutaria incidente sul diritto di consultazione dei libri sociali da parte dei soci ⁽⁹⁾.

alle nuove disposizioni di legge effettuato dal 1° ottobre [...] non dà il diritto di recesso ai soci non consenzienti posto che l'art. 34 sesto comma decreto legislativo 5/2003 si riferisce alle sole introduzione e soppressione di clausole compromissorie (per gli adeguamenti fatti sino al 30 settembre 2004 vi era, al riguardo, una norma, l'art. 41 D.L. 5/2003, che confermava espressamente la non applicabilità dell'art. 34 sesto comma Dec. leg. vo 5/2003); la norma di cui all'art. 34 sesto comma decreto legislativo 5/2003, infatti, [...] riconoscendo il diritto di recesso al socio non consenziente, non può trovare applicazione che per le clausole già redatte in conformità alla nuova normativa (in quanto relative a società costituite dopo il 1° gennaio 2004 o a società che hanno già adeguato il proprio statuto) e cioè quando i soci sono chiamati ad introdurre ovvero a sopprimere una clausola compromissoria la cui disciplina sia già conforme alla nuova disciplina normativa [...]».

⁽⁶⁾ - Trib. Verona, 12 aprile 2005, in *Giur. comm.*, 2007, 3, II, 633: «All'introduzione di una clausola compromissoria può essere equiparato il significativo ampliamento dell'oggetto di una clausola compromissoria già esistente (che equivale ad una introduzione di clausola per le materie nuove) con la conseguenza che il socio assente o dissenziente può esercitare il diritto di recesso contemplato dall'art. 34, comma 6, d.lg. n. 5 del 2003».

⁽⁷⁾ - Arb. Verona, 14 marzo 2008, in *Riv. arbitrato*, 2008, 109: «Laddove la delibera adottata dall'assemblea straordinaria comporti non solo modificazioni della clausola compromissoria statutaria, ma anche l'introduzione di una nuova clausola compromissoria (nella specie, devoluzione ad arbitri di controversie per l'addietro rimesse alla cognizione dell'ago), deve considerarsi legittimo il recesso esercitato dal socio assente».

⁽⁸⁾ - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Massima n. H.H.5, *Adeguamento della clausola compromissoria: quorum e recesso*, 1° pubbl. 9/05: «[...] È cioè ragionevole ritenere che la nuova disciplina in materia di introduzione e soppressione di clausole compromissorie si debba applicare alle sole clausole volute dai soci sulla base della medesima nuova disciplina. Non può invece, ragionevolmente, trovare applicazione nel caso di società preesistenti al 1° gennaio 2004, già dotate di clausola compromissoria, che non abbiano adeguato sul punto il proprio statuto, per le quali ogni "operazione" sulla clausola compromissoria (sia che si tratti di modificazione che di soppressione) va considerata, pertanto, alla stregua di un "adeguamento" alla nuova normativa, che ha radicalmente innovato la disciplina in materia (mutando le condizioni ed i presupposti stessi sui quali in precedenza poteva basarsi la scelta in tema di clausola compromissoria). Non può, in particolare, condividersi l'opinione di chi ritiene che dal 1° gennaio 2004 la clausola compromissoria, essendo divenuta nulla, è come se non ci fosse, per cui un suo adeguamento equivarrebbe a "nuova introduzione" con conseguente applicabilità dell'art. 34 sesto comma D.L. 5/2003».

⁽⁹⁾ - Consiglio Notarile di Roma, Massima n. 2, *Recesso del socio di s.p.a. ex art. 2437, 1° comma, lett. g*), luglio 2013: «L'ampia dicitura prescelta dal legislatore» nell'art. 2437, comma 1, lett. g), c.c. («"diritti di voto o di partecipazione"), e soprattutto l'irragionevolezza di una discriminazione, nell'ambito della seconda categoria, tra diritti amministrativi e patrimoniali, che sarebbe tale da escludere dalla tutela tutti i diritti amministrativi diversi da quello di voto, suggeriscono [...] un'interpretazione estensiva della norma». Vi è «quindi [...] l'esigenza di comprendere tra le delibere che danno luogo al recesso sia quelle attinenti i diritti patrimoniali, sia quelle riguardanti i diritti c.d. amministrativi del socio». «La fattispecie prevista dall'art. 2437, 1° comma, lett. g) c.c., che attribuisce il diritto di recedere al socio che non abbia concorso alla formazione della deliberazione assembleare riguardante modifiche statutarie concernenti i

9. *Consultazione del progetto di bilancio (modifica statutaria)*

Spetta il diritto di recesso al socio che non abbia votato favorevolmente la modifica statutaria incidente sul diritto di consultazione del progetto di bilancio da parte dei soci ⁽¹⁰⁾.

10. *Convocazione dell'assemblea (modifica statutaria)*

Spetta il diritto di recesso al socio che non abbia votato favorevolmente la modifica statutaria incidente sul diritto di convocazione dell'assemblea dei soci ⁽¹¹⁾.

11. *Denuncia al collegio sindacale e al tribunale (modifica statutaria)*

Spetta il diritto di recesso al socio che non abbia votato favorevolmente la modifica statutaria incidente sul diritto di denuncia al collegio sindacale e al tribunale da parte dei soci ⁽¹²⁾.

12. *Disposizione delle proprie azioni (modifica statutaria)*

Spetta il diritto di recesso al socio che non abbia votato favorevolmente la modifica statutaria incidente sul diritto di disposizione delle proprie azioni da parte dei soci ⁽¹³⁾.

diritti di voto o di partecipazione, deve intendersi integrata [...] quando le modifiche deliberate attengano ai [...] c.d. diritti amministrativi (diritto [...] di consultazione [...] dei libri sociali [...]).

⁽¹⁰⁾ - Consiglio Notarile di Roma, Massima n. 2, *Recesso del socio di s.p.a. ex art. 2437, 1° comma, lett. g*, luglio 2013: «L'ampia dicitura prescelta dal legislatore» nell'art. 2437, comma 1, lett. g), c.c. («“diritti di voto o di partecipazione”»), e soprattutto l'irragionevolezza di una discriminazione, nell'ambito della seconda categoria, tra diritti amministrativi e patrimoniali, che sarebbe tale da escludere dalla tutela tutti i diritti amministrativi diversi da quello di voto, suggeriscono [...] un'interpretazione estensiva della norma». Vi è «quindi [...] l'esigenza di comprendere tra le delibere che danno luogo al recesso sia quelle attinenti i diritti patrimoniali, sia quelle riguardanti i diritti c.d. amministrativi del socio». «La fattispecie prevista dall'art. 2437, 1° comma, lett. g) c.c., che attribuisce il diritto di recedere al socio che non abbia concorso alla formazione della deliberazione assembleare riguardante modifiche statutarie concernenti i diritti di voto o di partecipazione, deve intendersi integrata [...] quando le modifiche deliberate attengano ai [...] c.d. diritti amministrativi (diritto [...] di consultazione del progetto di bilancio [...]).

⁽¹¹⁾ - Consiglio Notarile di Roma, Massima n. 2, *Recesso del socio di s.p.a. ex art. 2437, 1° comma, lett. g*, luglio 2013: «L'ampia dicitura prescelta dal legislatore» nell'art. 2437, comma 1, lett. g), c.c. («“diritti di voto o di partecipazione”»), e soprattutto l'irragionevolezza di una discriminazione, nell'ambito della seconda categoria, tra diritti amministrativi e patrimoniali, che sarebbe tale da escludere dalla tutela tutti i diritti amministrativi diversi da quello di voto, suggeriscono [...] un'interpretazione estensiva della norma». Vi è «quindi [...] l'esigenza di comprendere tra le delibere che danno luogo al recesso sia quelle attinenti i diritti patrimoniali, sia quelle riguardanti i diritti c.d. amministrativi del socio». La fattispecie prevista dall'art. 2437, 1° comma, lett. g) c.c., che attribuisce il diritto di recedere al socio che non abbia concorso alla formazione della deliberazione assembleare riguardante modifiche statutarie concernenti i diritti di voto o di partecipazione, deve intendersi integrata [...] quando le modifiche deliberate attengano ai [...] c.d. diritti amministrativi (diritto [...] di convocazione dell'assemblea [...]).

⁽¹²⁾ - Consiglio Notarile di Roma, Massima n. 2, *Recesso del socio di s.p.a. ex art. 2437, 1° comma, lett. g*, luglio 2013: «L'ampia dicitura prescelta dal legislatore» nell'art. 2437, comma 1, lett. g), c.c. («“diritti di voto o di partecipazione”»), e soprattutto l'irragionevolezza di una discriminazione, nell'ambito della seconda categoria, tra diritti amministrativi e patrimoniali, che sarebbe tale da escludere dalla tutela tutti i diritti amministrativi diversi da quello di voto, suggeriscono [...] un'interpretazione estensiva della norma». Vi è «quindi [...] l'esigenza di comprendere tra le delibere che danno luogo al recesso sia quelle attinenti i diritti patrimoniali, sia quelle riguardanti i diritti c.d. amministrativi del socio». La fattispecie prevista dall'art. 2437, 1° comma, lett. g) c.c., che attribuisce il diritto di recedere al socio che non abbia concorso alla formazione della deliberazione assembleare riguardante modifiche statutarie concernenti i diritti di voto o di partecipazione, deve intendersi integrata [...] quando le modifiche deliberate attengano ai [...] c.d. diritti amministrativi (diritto [...] di denuncia al collegio sindacale e al tribunale [...]).

⁽¹³⁾ - Consiglio Notarile di Roma, Massima n. 2, *Recesso del socio di s.p.a. ex art. 2437, 1° comma, lett. g*, luglio 2013: «L'ampia dicitura prescelta dal legislatore» nell'art. 2437, comma 1, lett. g), c.c.

13. *Durata della società: modifica da determinata a indeterminata*

In caso di modifica della durata della società da indeterminata a determinata, ai soci che non hanno concorso alla deliberazione di tale modifica è riconosciuto il diritto di recesso, esercitabile entro 15 giorni dall'iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese⁽¹⁴⁾; inoltre, in caso di modifica della durata della società da determinata a indeterminata, che intervenga prima della scadenza del termine di durata precedentemente fissato, i soci possono recedere *ex art.* 2437, comma 3, c.c.⁽¹⁵⁾.

14. *Durata della società: modifica e recesso del socio consenziente*

In caso di modifica della durata della società da determinata a indeterminata, anche i soci che hanno concorso all'approvazione di tale deliberazione possono recedere in qualsiasi momento, fermo restando il preavviso di 180 giorni o quello maggiore previsto dallo statuto⁽¹⁶⁾.

15. *Durata della società: termine eccedente la vita del socio*

La presenza nello statuto di una clausola che stabilisca la durata della società di capitali fino a data eccedente l'aspettativa di vita del socio persona fisica non legittima l'esercizio del recesso del socio⁽¹⁷⁾.

«("diritti di voto o di partecipazione"), e soprattutto l'irragionevolezza di una discriminazione, nell'ambito della seconda categoria, tra diritti amministrativi e patrimoniali, che sarebbe tale da escludere dalla tutela tutti i diritti amministrativi diversi da quello di voto, suggeriscono [...] un'interpretazione estensiva della norma». Vi è «quindi [...] l'esigenza di comprendere tra le delibere che danno luogo al recesso sia quelle attinenti i diritti patrimoniali, sia quelle riguardanti i diritti c.d. amministrativi del socio». «La fattispecie prevista dall'art. 2437, 1° comma, lett. g) c.c., che attribuisce il diritto di recedere al socio che non abbia concorso alla formazione della deliberazione assembleare riguardante modifiche statutarie concernenti i diritti di voto o di partecipazione, deve intendersi integrata [...] quando le modifiche deliberate attengano ai [...] c.d. diritti amministrativi (diritto [...] di disposizione delle proprie azioni [...]).»

⁽¹⁴⁾ - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Massima n. H.H.4, *Recesso e modifica della durata da indeterminata a determinata*, 1° pubbl. 9/04: «L'introduzione di un termine di durata in una società a tempo indeterminato, avendo come effetto l'eliminazione di una causa di recesso, attribuisce ai soli soci che non hanno concorso alla adozione di tale delibera il diritto di recesso, da esercitarsi nel termine di quindici giorni dalla data dell'iscrizione nel registro imprese della delibera».

⁽¹⁵⁾ - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Massima n. H.H.3, *Recesso e modifica della durata da determinata a indeterminata*, 1° pubbl. 9/04: «Nel caso di delibera che introduca la durata indeterminata della società, iscritta anteriormente allo scadere del termine precedentemente determinato, ai soci è attribuito il diritto di recesso ai sensi del terzo comma dell'art. 2437 c.c., e non ai sensi del secondo comma, lettera a), del medesimo articolo [...]».

⁽¹⁶⁾ - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Massima n. H.H.3, *Recesso e modifica della durata da determinata a indeterminata*, 1° pubbl. 9/04: «[...] A ciò consegue che il diritto di recesso può essere esercitato in qualunque momento, anche dai soci che hanno concorso all'approvazione della delibera, e con un preavviso di almeno 180 giorni, o del maggior termine statutariamente indicato [...]».

⁽¹⁷⁾ Consiglio Notarile di Roma, Massima n. 2 di luglio 2016, *Durata della società eccedente la vita del socio e recesso*: «La previsione di una durata della società di capitali eccedente l'aspettativa di vita di un socio (persona fisica) non legittima l'esercizio libero del recesso, come consentito nel caso di società contratta a tempo indeterminato. L'alternativa posta dal legislatore è tra termine fisso e assenza di termine e solo la seconda opzione consente il recesso *ad nutum* del socio [...] Se la società di capitali è contratta a tempo indeterminato, l'art. 2437, comma 2., c.c., per le s.p.a., e l'art. 2473, comma 2, per le s.r.l., concedono ai soci il diritto di recedere liberamente [...]. La stessa disciplina si rintraccia nell'art. 2285 c.c. sul recesso dalla società di persone, recesso che è sempre possibile quando "questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci". Proprio dal confronto dei testi normativi, tuttavia, si comprende che nelle società di capitali si è preferito offrire al socio la possibilità di recedere solo nel caso di società contratta a tempo indeterminato, senza accordare il medesimo diritto nel caso nel quale la durata della società fosse

16. *Durata della società: termine notevolmente lungo*

Si ritiene che, in caso di società (a responsabilità limitata) contratta per una durata determinata, ma notevolmente dilatata nel tempo, spetti al socio il diritto di recesso *ad nutum* ⁽¹⁸⁾ (è stata peraltro sostenuta anche la tesi contraria) ⁽¹⁹⁾

17. *Durata indeterminata della società: esercizio del recesso*

Nel caso in cui l'atto costitutivo di una s.p.a. a tempo indeterminato non contenga indicazioni circa i limiti temporali di esercitabilità del recesso, il socio può recedere in qualunque momento salvo il preavviso di legge ⁽²⁰⁾.

18. *Durata indeterminata della società: moratoria all'esercizio del recesso*

L'atto costitutivo delle s.p.a. a durata indeterminata non deve necessariamente contenere l'indicazione del termine, non superiore a un anno, decorso il quale il socio è legittimato a recedere ⁽²¹⁾.

commisurata alla vita di uno dei soci. [...] Infine, si deve porre l'attenzione sul valore di certezza che la pubblicità commerciale garantisce, che verrebbe meno se fosse affidato all'interprete e quindi alla mutevolezza delle interpretazioni, la decisione sulla possibilità di recedere liberamente dei soci, per essere il termine statutario eccedente la aspettativa di vita del socio (uomo, donna, giovane, vecchio, sano, malato; a tacer della ipotesi frequente nella quale la compagine societaria sia composta da soci persone giuridiche)».

⁽¹⁸⁾ - Cass., sez. I, 22 aprile 2013, n. 9662, in *Giur. it.*, 2013, 2271; in *Riv. not.*, 2013, 732; in *Foro it.*, 2014, I, 553; e in *Giur. comm.*, 2014, II, 802, con nota di Ciusa: «Nella srl in cui la durata è fissata in epoca lontana, tale da oltrepassare qualsiasi orizzonte previsionale, non solo della persona fisica ma anche di un soggetto collettivo, il socio ha diritto il recedere, sussistendo le stesse ragioni che hanno indotto il legislatore ad attribuire il diritto di recesso nelle società contratte a tempo indeterminato».

App. Milano, 21 aprile 2007, in *Società*, 2008, 1121, con nota di Cardarelli: «Il diritto di recesso dei soci, collegato alla durata indeterminata della società, è concesso da una norma sicuramente derogabile, in quanto ai soci non è preclusa la facoltà di modificare l'atto costitutivo e l'originario statuto sociale inserendovi una durata temporale dell'ente che riduca quella originaria in limiti di compatibilità con la durata della vita media dei soci».

Trib. Roma, 19 maggio 2009, in *Riv. not.*, 2011, 669: «Nell'ipotesi in cui il termine di durata di una srl previsto dall'atto costitutivo sia superiore alla normale durata della vita umana, la società deve considerarsi come contratta a tempo indeterminato, con conseguente facoltà, per i soci, di recedere *ad nutum*».

⁽¹⁹⁾ - App. Trento, 15 febbraio 2008, in *Società*, 2008, 1237, con nota di Funari: «la piena equiparazione tra lunga durata e durata indeterminata, non appare pienamente condivisibile».

Trib. Napoli, 10 dicembre 2008, in *Not.*, 2009, 285, con nota di Angiolini: «La assimilabilità della società con durata indeterminata a quella con durata prevista superiore alla normale vita umana, con la possibilità di entrambe le ipotesi di recedere dalla società, è prevista solo per le società di persone dalla norma dell'art. 2285 c.c. e non può essere "esportata", neanche in via analogica, e calata in una diversa fattispecie societaria in cui invece predomina l'interesse patrimoniale all'investimento che comunque comporta la partecipazione sociale».

In senso conforme: Trib. Terni, 28 giugno 2010, in *Giur. it.*, 2010, 2551.

⁽²⁰⁾ - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Massima n. H.H.1, *Determinazione dei limiti temporali di esercitabilità del recesso per le società a tempo indeterminato*, 1° pubbl. 9/04: «[...] Nel caso in cui detto periodo di tempo non sia indicato il socio potrà recedere in qualsiasi momento, salvo il preavviso di legge».

⁽²¹⁾ - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Massima n. H.H.1, *Determinazione dei limiti temporali di esercitabilità del recesso per le società a tempo indeterminato*, 1° pubbl. 9/04: «Per le spa costituite a tempo indeterminato non è obbligatorio indicare nell'atto costitutivo il periodo di tempo, comunque non superiore ad un anno, decorso il quale il socio potrà recedere, come letteralmente proposto dall'art. 2328, n. 13), c.c. [...]».

19. *Fusione di s.p.a.*

In caso di fusione di s.p.a., gli azionisti possono recedere qualora l'operazione comporti una variazione significativa dell'attività della società ovvero la sua trasformazione o ricorra un'altra ipotesi attributiva del diritto di recesso ⁽²²⁾.

20. *Impugnazione delle deliberazioni assembleari (modifica statutaria)*

Spetta il diritto di recesso al socio che non abbia votato favorevolmente la modifica statutaria incidente sul diritto di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea da parte dei soci ⁽²³⁾.

21. *Intervento in assemblea (modifica statutaria)*

Spetta il diritto di recesso al socio che non abbia votato favorevolmente la modifica statutaria incidente sul diritto di intervento all'assemblea dei soci ⁽²⁴⁾.

22. *Introduzione o soppressione di limiti al possesso azionario*

L'introduzione e la soppressione della clausola statutaria sul limite al possesso di azioni, in quanto "variante rafforzata" della clausola statutaria espressamente ammessa dal terzo comma dell'art. 2351 c.c., è inquadrabile nell'ambito delle modificazioni relative ai "diritti di partecipazione", e, come tale, costituisce causa inderogabile di recesso (ai sensi dell'art. 2437, primo comma, lett. g, c.c.) ⁽²⁵⁾.

⁽²²⁾ - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Massima n. L.A.9, *Recesso in caso di fusione o scissione di s.p.a.*, 1° pubbl. 9/05: «In caso di fusione o di scissione di spa è riconosciuto agli azionisti il diritto di recesso quando l'operazione sia tale da importare un cambiamento significativo dell'attività della società, o la sua trasformazione, o altra ipotesi attributiva della facoltà di recedere».

⁽²³⁾ - Consiglio Notarile di Roma, Massima n. 2, *Recesso del socio di s.p.a. ex art. 2437, 1° comma, lett. g*), luglio 2013: «L'ampia dicitura prescelta dal legislatore» nell'art. 2437, comma 1, lett. g), c.c. («"diritti di voto o di partecipazione"»), e soprattutto l'irragionevolezza di una discriminazione, nell'ambito della seconda categoria, tra diritti amministrativi e patrimoniali, che sarebbe tale da escludere dalla tutela tutti i diritti amministrativi diversi da quello di voto, suggeriscono [...] un'interpretazione estensiva della norma». Vi è «quindi [...] l'esigenza di comprendere tra le delibere che danno luogo al recesso sia quelle attinenti i diritti patrimoniali, sia quelle riguardanti i diritti c.d. amministrativi del socio». «La fattispecie prevista dall'art. 2437, 1° comma, lett. g) c.c., che attribuisce il diritto di recedere al socio che non abbia concorso alla formazione della deliberazione assembleare riguardante modifiche statutarie concernenti i diritti di voto o di partecipazione, deve intendersi integrata [...] quando le modifiche deliberate attengano ai [...] c.d. diritti amministrativi (diritto [...] di impugnazione delle delibere [...])».

⁽²⁴⁾ - Consiglio Notarile di Roma, Massima n. 2, *Recesso del socio di s.p.a. ex art. 2437, 1° comma, lett. g*), luglio 2013: «L'ampia dicitura prescelta dal legislatore» nell'art. 2437, comma 1, lett. g), c.c. («"diritti di voto o di partecipazione"»), e soprattutto l'irragionevolezza di una discriminazione, nell'ambito della seconda categoria, tra diritti amministrativi e patrimoniali, che sarebbe tale da escludere dalla tutela tutti i diritti amministrativi diversi da quello di voto, suggeriscono [...] un'interpretazione estensiva della norma». Vi è «quindi [...] l'esigenza di comprendere tra le delibere che danno luogo al recesso sia quelle attinenti i diritti patrimoniali, sia quelle riguardanti i diritti c.d. amministrativi del socio». «La fattispecie prevista dall'art. 2437, 1° comma, lett. g) c.c., che attribuisce il diritto di recedere al socio che non abbia concorso alla formazione della deliberazione assembleare riguardante modifiche statutarie concernenti i diritti di voto o di partecipazione, deve intendersi integrata [...] quando le modifiche deliberate attengano ai [...] c.d. diritti amministrativi (diritto di intervento all'assemblea [...])».

⁽²⁵⁾ - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 47-2010/I, *Soppressione della clausola statutaria sul limite al possesso azionario e diritto di recesso*, in *CNN Notizie* del 23.3.2010: «[...] L'art. 2351, comma 3, c.c., nella sua formulazione successiva alla riforma, nello stabilire che, con riguardo alle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, lo statuto può prevedere che, "in relazione alla quantità di azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato ad una misura massima o disporre scaglionamenti", consente

oggi di ritenere superate queste perplessità. Si è, infatti, rilevato come la clausola di limite al possesso azionario costituisca una variante rafforzata della clausola statutaria espressamente ammessa dal comma 3 dell'art. 2351 c.c., dalla quale si differenzia perché oltre ad inibire l'esercizio del diritto di voto per la partecipazione eccedente il limite, anche l'impossibilità di calcolare la percentuale al fine dell'esercizio di altri diritti amministrativi (es., quelli legati al possesso di una determinata aliquota) [...]. Sotto tale profilo, la dottrina che più specificamente si è occupata della questione, ha prevalentemente ricondotto l'introduzione di tali limitazioni non ad una vicenda circolatoria, bensì al possesso della partecipazione e al conseguente esercizio dei diritti, patrimoniali e/o amministrativi [...]. In questo senso, si rileva, infatti, come la clausola non limiti la circolazione delle azioni, ma solo l'iscrizione nel libro soci e l'esercizio dei diritti sociali diversi da quello alla riscossione del dividendo deliberato [...]. Sennonché, la considerazione della non riconducibilità alla modifica (attraverso l'introduzione o la soppressione della relativa clausola) del limite al possesso azionario al comma 2 dell'art. 2437 c.c., vale ad escludere la ricorrenza della causa legale di recesso derogabile ivi prevista (non trattandosi di "vincoli alla circolazione dei titoli azionari") ma non per questo esclude che ricorra l'ipotesi di cui alla lett. g) del comma 1 dello stesso art. 2437 c.c. Sarebbe peraltro incongruo riconoscere la sussistenza di una causa legale di recesso inderogabile in ipotesi di modifica (mercé l'introduzione o soppressione della relativa clausola) della limitazione al diritto di voto ex art. 2351, comma 3, c.c., e negarla, invece, per l'ipotesi "rafforzata", in cui alla limitazione all'esercizio del diritto di voto si accompagni la non iscrivibilità al libro soci per la parte dell'acquisto superiore al tetto e l'impossibilità di calcolare la percentuale al fine dell'esercizio di altri diritti amministrativi, come avviene nel caso di limite al possesso azionario. In conclusione sembra potersi affermare che l'introduzione così come la soppressione della clausola statutaria sul limite al possesso di azioni sia inquadrabile nell'ambito delle modificazioni relative ai "diritti di partecipazione", e, come tale, sia causa inderogabile di recesso».

Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 86-2015/I, *Delibera assemblea dei soci di s.p.a. di determinazione di tetto massimo di azioni sotto condizione risolutiva*, in *CNN Notizie* del 22.7.2013: «[...] Solo con la riforma del diritto societario, ed in particolare con l'introduzione della previsione di cui al comma 3 dell'art. 2351 c.c., si sono sopiti i dubbi sulla legittimità e/o efficacia delle clausole comportanti una limitazione al possesso delle azioni [...] e la giurisprudenza, nelle rare pronunce sul punto (Trib. Bologna, 1 giugno 1985, e App. Bologna, 18 luglio 1985, in *Giur. comm.*, 1986, II, 481; Trib. Milano, 6 febbraio 1992, 1089) appariva favorevole alla validità delle clausole limitative del possesso azionario, per di più ammettendo una loro introduzione con delibera non unanime, nonostante un diverso orientamento della Cassazione relativamente alle clausole limitative della circolazione. L'art. 2351, comma 3, c.c., nella sua formulazione successiva alla riforma, nello stabilire che lo statuto può prevedere che, "in relazione alla quantità di azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato ad una misura massima o disporre scaglionamenti", consente oggi di ritenere superate queste perplessità (la norma è stata oggetto di recente modifica ad opera del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014, n. 116, che ha eliminato il riferimento alle sole società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio). Si è, infatti, rilevato come la clausola di limite al possesso azionario costituisca una variante rafforzata della clausola statutaria espressamente ammessa dal comma 3 dell'art. 2351 c.c., dalla quale si differenzia perché non solo inibisce l'esercizio del diritto di voto per la partecipazione eccedente il limite, ma preclude, per la parte oltre il limite, anche l'esercizio di altri diritti amministrativi (es., quelli legati al possesso di una determinata aliquota) [...]. Sotto tale profilo, la dottrina che più specificamente si è occupata della questione ha prevalentemente ricondotto l'introduzione di tali limitazioni non ad una vicenda circolatoria, bensì al possesso della partecipazione e al conseguente esercizio dei diritti, patrimoniali e/o amministrativi. [...] Solo che il superamento del tetto incide sulla posizione organizzativa del socio nella società, per cui si rende necessario distinguere la partecipazione, per così dire, pura e la partecipazione «spuria» (quella eccedente il limite). Il socio viene ad essere titolare come di una sorta di doppia partecipazione: una a valenza piena, e l'altra rilevante esclusivamente sul piano patrimoniale [...]. La tesi sembra prevalente anche successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. 6/2003, potendosi in questa sede rilevare come la norma che corrobora la soluzione positiva in ordine all'ammissibilità del limite al possesso di azioni nelle società chiuse incentri la fattispecie paradigmatica proprio sul fatto del possesso e del conseguente esercizio del diritto sociale piuttosto che sulla vicenda del trasferimento. In questo senso, si rileva, infatti, come la clausola non limiti la circolazione delle azioni, ma solo l'iscrizione nel libro soci [...]. Si ritiene, inoltre, prevalentemente, con specifico riguardo alla previsione di cui alla lettera g) dell'art. 2437 c.c. (e cioè quella relativa alla causa inderogabile di recesso per le modificazioni statutarie concernenti i diritti di voto o di partecipazione), che essa possa essere riferita (anche) alla possibilità di introdurre a maggioranza i limiti al possesso azionario, garantendo così il socio di società chiuse contro il rischio di rimanere prigioniero di una partecipazione privata di ogni valore per effetto di una delibera di modificazione statutaria adottata senza il suo consenso [...]. Non mancano, tuttavia, autorevoli voci di segno diverso, sostenendosi che l'introduzione o la soppressione di una clausola di limite al possesso azionario, la cui misura non pregiudichi la circolazione - perché, ad esempio, eccessivamente bassa - costituisca l'introduzione o soppressione di un limite all'esercizio dei diritti sociali (ex art. 2355-bis, c.c.) ma non di un vincolo alla circolazione, ex art. 2347, comma 2, c.c. [...]. Sennonché, la

23. Limiti statutari alla circolazione delle azioni

La rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari si configura come una causa di recesso legale disponibile (e, precisamente, quella di cui alla lettera b) del secondo comma dell'art. 2437 c.c.)⁽²⁶⁾.

24. Modifica della situazione "di fatto" del socio derivante da modifica statutaria

Non spetta il diritto di recesso (non ricorrendo la fattispecie delle modifiche statutarie "concernenti i diritti di voto o di partecipazione", di cui all'art. 2437, comma 1, lett. g, c.c.) al socio che non abbia votato favorevolmente la modifica statutaria dalla quale derivi una modifica della sua situazione "di fatto" (ad esempio, la diluizione conseguente a un aumento di capitale che il socio non sottoscriva)⁽²⁷⁾.

considerazione della non riconducibilità alla modifica (attraverso l'introduzione o la soppressione della relativa clausola) del limite al possesso azionario al comma 2 dell'art. 2437 c.c., vale ad escludere la ricorrenza della causa legale di recesso derogabile ivi prevista (non trattandosi di "vincoli alla circolazione dei titoli azionari") ma non per questo esclude che ricorra l'ipotesi di cui alla lett. g) del comma 1 dello stesso art. 2437 c.c. Sarebbe peraltro incongruo riconoscere la sussistenza di una causa legale di recesso inderogabile in ipotesi di modifica (mercé l'introduzione o soppressione della relativa clausola) della limitazione al diritto di voto ex art. 2351, comma 3, c.c., e negarla, invece, per l'ipotesi "rafforzata", in cui alla limitazione all'esercizio del diritto di voto si accompagni la non iscrivibilità al libro soci per la parte dell'acquisto superiore al tetto e l'impossibilità di calcolare la percentuale al fine dell'esercizio di altri diritti amministrativi, come avviene nel caso di limite al possesso azionario. Dunque sembra potersi affermare che l'introduzione così come la soppressione della clausola statutaria sul limite al possesso di azioni sia inquadrabile nell'ambito delle modificazioni relative ai "diritti di partecipazione", e, come tale, sia, astrattamente, causa inderogabile di recesso [...].»

⁽²⁶⁾ - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 132-2007/I, *Limiti statutari alla circolazione delle azioni e diritto di recesso*, in *CNN Notizie* del 15.11.2007: «Si pone il seguente quesito: lo statuto di una società per azioni prevede una clausola in forza della quale nessuno socio può possedere un numero di azioni inferiore ad un determinato importo e superiore al 10% del capitale. Nel caso di partecipazione alla società di un gruppo (quali ad esempio Consiglieri di Amministrazione, società controllanti, società controllate, società collegate, familiari in linea retta) riferibili ad un unico centro di interessi, la partecipazione complessiva non può superare il limite del 10% del capitale sociale.». Essendosi determinata in capo ad alcuni soci l'esigenza di "uscire" dalla società (obiettivo non raggiungibile con l'acquisto delle azioni di spettanza di questi ultimi da parte della società in quanto è già stato superato il limite previsto dalla legge per l'acquisto di azioni proprie e non raggiungibile nemmeno con la cessione ai soci o ad altri soggetti delle azioni medesime in quanto nessuno è interessato all'acquisto), gli amministratori che avevano in animo già da tempo - e per altre ragioni - di eliminare quella norma statutaria sopra riportata, ritengono che nell'eliminazione del suddetto disposto statutario sia configurabile una "modificazione dello statuto concernente i diritti di partecipazione" tale da determinare, a norma dell'art. 2437 comma 1 lettera g), il diritto di recesso per i soci che non hanno concorso all'assunzione della deliberazione medesima [...]. Con la modifica della clausola in esame, infatti, viene ad eliminarsi una limitazione soggettiva alla circolazione delle azioni, in quanto l'attuale previsione statutaria impedisce al socio di possedere un numero di azioni superiore al 10% del capitale sociale. La conseguenza, nel caso di specie, è la sussistenza del diritto di recesso in capo ai soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione, il medesimo che si avrebbe diversamente qualificando la fattispecie come ipotesi di recesso legale inderogabile in quanto implicante una modifica concernente i diritti di partecipazione [...].»

⁽²⁷⁾ - Consiglio Notarile di Roma, Massima n. 2, *Recesso del socio di s.p.a. ex art. 2437, 1° comma, lett. g)*, luglio 2013: «L'ampia dicitura prescelta dal legislatore» nell'art. 2437, comma 1, lett. g), c.c. («"diritti di voto o di partecipazione"»), e soprattutto l'irragionevolezza di una discriminazione, nell'ambito della seconda categoria, tra diritti amministrativi e patrimoniali, che sarebbe tale da escludere dalla tutela tutti i diritti amministrativi diversi da quello di voto, suggeriscono [...] un'interpretazione estensiva della norma». Vi è «quindi [...] l'esigenza di comprendere tra le delibere che danno luogo al recesso sia quelle attinenti i diritti patrimoniali, sia quelle riguardanti i diritti c.d. amministrativi del socio». Peraltro, deve essere condivisa «la necessità di porre un limite all'estensione della norma, tale almeno da consentire di confinare la rilevanza del pregiudizio subito dal socio alla sola lesione "di diritto" e non a qualunque incisione, anche "di fatto", della sua posizione nella compagine sociale (come potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso di aumento di capitale non sottoscritto)». Al «mero pregiudizio "di fatto", [...] non può essere fornita una tutela così rilevante come quella rappresentata dal recesso del socio: anzi, per elementari ragioni di certezza

25. *OPA endosocietaria (modifica statutaria)*

La delibera che rimuova la clausola dello statuto recante la disciplina dell'OPA endosocietaria, in quanto ablativa di limiti alla circolazione delle azioni, comporta la spettanza del diritto di recesso di cui all'art. 2437, comma 2, lett. b), c.c. ⁽²⁸⁾.

26. *Opzione (modifica statutaria)*

Spetta il diritto di recesso al socio che non abbia votato favorevolmente la modifica statutaria incidente sul diritto di opzione dei soci in sede di aumento del capitale sociale ⁽²⁹⁾.

27. *Quorum deliberativo (modifica statutaria)*

Non spetta il diritto di recesso al socio che non abbia votato favorevolmente la modifica statutaria incidente sul *quorum* deliberativo delle assemblee dei soci, stante il fatto che la modifica incide solo indirettamente sul diritto di voto e partecipazione ⁽³⁰⁾.

28. *Quota di liquidazione (modifica statutaria)*

Spetta il diritto di recesso al socio che non abbia votato favorevolmente la modifica statutaria incidente sul diritto alla quota di liquidazione dei soci ⁽³¹⁾.

del diritto e solidità dello stesso impianto corporativo della società, non può essere fornita tutela alcuna, se non negli strettissimi (e alquanto incerti) limiti del c.d. "abuso" della maggioranza».

⁽²⁸⁾ - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 1011-2014/I, *Soppressione della clausola di OPA endosocietaria volontaria e diritto di recesso*, in *CNN Notizie* del 13.7.2015: «[...] Ciò detto, come si accennava, deve valutarsi se l'eliminazione della previsione dell'OPA endosocietaria non concretizzi la causa di recesso prevista dall'art. 2437, comma 2, lett. b), c.c., e cioè "l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari" che, salvo che lo statuto disponga diversamente (quindi, causa di recesso legale derogabile), dà diritto i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni di recedere. Sotto tale profilo, il richiamo in via di *relatio* alle disposizioni del testo unico del 1998, vale ad introdurre nello statuto ipotesi rispettivamente, a seconda delle partecipazioni detenute, di acquisto e di vendita obbligatoria delle azioni. È evidente, quindi, come la soppressione della clausola sull'OPA endosocietaria si traduca, a seconda delle partecipazioni nella rimozione di un vincolo o nella introduzione dello stesso nella circolazione delle azioni, suscumbibile nell'ipotesi di cui alla citata lett. b), del comma 2 dell'art. 2437, c.c.».

⁽²⁹⁾ - Consiglio Notarile di Roma, Massima n. 2, *Recesso del socio di s.p.a. ex art. 2437, 1° comma, lett. g)*, luglio 2013: «L'ampia dicitura prescelta dal legislatore» nell'art. 2437, comma 1, lett. g), c.c. («diritti di voto o di partecipazione»), e soprattutto l'irragionevolezza di una discriminazione, nell'ambito della seconda categoria, tra diritti amministrativi e patrimoniali, che sarebbe tale da escludere dalla tutela tutti i diritti amministrativi diversi da quello di voto, suggeriscono [...] un'interpretazione estensiva della norma». Vi è «quindi [...] l'esigenza di comprendere tra le delibere che danno luogo al recesso sia quelle attinenti i diritti patrimoniali, sia quelle riguardanti i diritti c.d. amministrativi del socio». La fattispecie prevista dall'art. 2437, 1° comma, lett. g) c.c., che attribuisce il diritto di recedere al socio che non abbia concorso alla formazione della deliberazione assembleare riguardante modifiche statutarie concernenti i diritti di voto o di partecipazione, deve intendersi integrata [...] quando le modifiche deliberate attengano ai c.d. diritti patrimoniali del socio [...] diritto di opzione [...]».

⁽³⁰⁾ - App. Brescia, 2 luglio 2014, in *Redazione Giuffrè*, 2014: «Nelle società per azioni, il mutamento del *quorum* deliberativo, che attiene alla formazione della maggioranza, incide solo indirettamente sul diritto di voto e partecipazione, di conseguenza, la delibera che ne muta il *quorum* non legittima il recesso».

⁽³¹⁾ - Consiglio Notarile di Roma, Massima n. 2, *Recesso del socio di s.p.a. ex art. 2437, 1° comma, lett. g)*, luglio 2013: «L'ampia dicitura prescelta dal legislatore» nell'art. 2437, comma 1, lett. g), c.c. («diritti di voto o di partecipazione»), e soprattutto l'irragionevolezza di una discriminazione, nell'ambito della seconda categoria, tra diritti amministrativi e patrimoniali, che sarebbe tale da escludere dalla tutela tutti i diritti amministrativi diversi da quello di voto, suggeriscono [...] un'interpretazione estensiva della norma». Vi è «quindi [...] l'esigenza di comprendere tra le delibere che danno luogo al recesso sia quelle attinenti i diritti patrimoniali, sia quelle riguardanti i diritti c.d. amministrativi del socio». [...] La fattispecie prevista dall'art. 2437, 1° comma, lett. g) c.c., che attribuisce il diritto di recedere al socio che non abbia concorso

29. *Recesso (modifica statutaria)*

Spetta il diritto di recesso al socio che non abbia votato favorevolmente la modifica statutaria incidente sul diritto di recesso dei soci ⁽³²⁾.

30. *Recesso ad nutum*

Nelle società a durata determinata è legittima la clausola statutaria che permette il recesso *ad nutum*, fermo restando il rispetto di un termine di preavviso di almeno 180 giorni ⁽³³⁾; (ed è pure legittima la clausola statutaria che subordina il recesso *ad nutum* al consenso della maggioranza degli altri soci) ⁽³⁴⁾.

alla formazione della deliberazione assembleare riguardante modifiche statutarie concernenti i diritti di voto o di partecipazione, deve intendersi integrata [...] quando le modifiche deliberate attengano ai c.d. diritti patrimoniali del socio (diritto [...] alla quota di liquidazione [...]).

⁽³²⁾ - Consiglio Notarile di Roma, Massima n. 2, *Recesso del socio di s.p.a. ex art. 2437, 1° comma, lett. g*), luglio 2013: «L'ampia dicitura prescelta dal legislatore» nell'art. 2437, comma 1, lett. g), c.c. («diritti di voto o di partecipazione»), e soprattutto l'irragionevolezza di una discriminazione, nell'ambito della seconda categoria, tra diritti amministrativi e patrimoniali, che sarebbe tale da escludere dalla tutela tutti i diritti amministrativi diversi da quello di voto, suggeriscono [...] un'interpretazione estensiva della norma». Vi è «quindi [...] l'esigenza di comprendere tra le delibere che danno luogo al recesso sia quelle attinenti i diritti patrimoniali, sia quelle riguardanti i diritti c.d. amministrativi del socio». «La fattispecie prevista dall'art. 2437, 1° comma, lett. g) c.c., che attribuisce il diritto di recedere al socio che non abbia concorso alla formazione della deliberazione assembleare riguardante modifiche statutarie concernenti i diritti di voto o di partecipazione, deve intendersi integrata [...] quando le modifiche deliberate attengano ai c.d. diritti patrimoniali del socio ([...] diritto di [...] recesso) [...].»

⁽³³⁾ - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 74, *Cause convenzionali di recesso (artt. 2437 e 2473 c.c.)*, 22 novembre 2005: «[...] Né alcun ostacolo si frappone alla previsione statutaria di un recesso *ad nutum*. Se infatti è sufficiente non stabilire un termine di durata della società perché la legge vi ricollegli la possibilità di recedere liberamente con preavviso di 180 giorni (non eliminabile né riducibile, ma soltanto elevabile in via statutaria sino ad un anno), ne deriva che nulla si oppone al recesso libero introdotto dai soci pur in presenza di un termine di durata: l'unica condizione (desumibile in via interpretativa anche in assenza di esplicita previsione statutaria) è che alla libertà assoluta di recesso si accompagni la sua inefficacia prima dell'integrale decorrenza di un periodo di preavviso di almeno 180 giorni [...].»

Consiglio Notarile di Roma, Massima n. 5, *Recesso ad nutum nelle società per azioni*, luglio 2013: «Nel 4° comma dell'art. 2437 c.c. si prevede, per le società che non fanno ricorso al capitale di rischio, la possibilità di introdurre nello statuto ulteriori cause di recesso. Siamo qui di fronte ad una delle più radicali novità della riforma, [...] Poiché la «libertà della maggioranza nella configurazione della regolamentazione societaria è stata vistosamente ampliata nella recente normativa, si è reso necessario allo stesso tempo non solo rimodellare gli strumenti di difesa del socio a fronte di eventuali abusi, ma altresì consentire al singolo l'esercizio di quella autonomia decisionale che alla collettività veniva con tanta larghezza attribuita: il filo conduttore della ormai decennale riforma, pertanto, può essere sicuramente individuato proprio nel tentativo di bilanciare il più vasto potere riconosciuto all'autonomia privata nella determinazione degli assetti societari con l'ampliata possibilità di reazione del singolo socio, [...] In questa prospettiva di ampliamento dell'istituto cui si informa l'intero sistema scaturito dalla riforma, e considerando altresì che già l'art. 2437, 3° comma c.c., in assenza di indicazione di un termine di durata della società, consente al socio di recedere senza fornire motivazione alcuna (per evitare l'eccessiva immobilizzazione dell'investimento e in ossequio al principio generale di sfavore verso i vincoli perpetui, che per le società di persone trova esplicazione nell'art. 2285), non si vede come e perché limitare l'autonomia privata, che nella possibilità di introdurre cause di recesso diverse da quelle legali ha trovato la massima esplicazione, proprio quando si tratti semplicemente di introdurre in via pattizia una possibilità di recesso incondizionato già prevista in via legale, sia pure per una particolare fattispecie. La clausola che introduce tale facoltà di recesso *ad nutum*, però, deve analogicamente essere modellata proprio sulla disposizione appena citata, prevedendo un preavviso di almeno 180 giorni a tutela dell'ordinato svolgimento dell'attività sociale e della stessa corretta instaurazione del procedimento di liquidazione della quota del socio recedente. Al contempo, tuttavia, poiché la concessione di recedere *ad nutum* non rappresenta qui, a differenza di quanto previsto dall'art. 2437, 3° comma, una forma di tutela del socio, non appare necessario limitare temporalmente la durata del termine di preavviso: è d'uopo sottolineare, però, che l'introduzione di termini superiori all'anno solare appare poco razionale e contraria alla ratio stessa del diritto così concesso».

⁽³⁴⁾ - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesiti di Impresa nn. 375-2013/I e 558-2013/I, *Recesso ad nutum, clausola che prevede l'approvazione da parte dell'assemblea e rinuncia al diritto al rimborso*, in *CNN*

31. *Recesso convenzionale*

Secondo una tesi, sarebbe legittimo, se tutti gli altri soci lo consentono, il recesso del socio al di fuori dai casi previsti dalla legge e dallo statuto⁽³⁵⁾; secondo altra tesi, il recesso convenzionale non sarebbe legittimo e, per permettere l'uscita del socio dalla società, occorrerebbe ricorrere all'acquisto di azioni proprie o a una riduzione reale del capitale sociale⁽³⁶⁾.

Notizie del 6.9.2013: «[...] sulla [...] possibilità di prevedere statutariamente un recesso ad nutum, per mera volontà del socio la dottrina appare divisa. Da un lato, infatti, si è affermato che il riconoscimento del recesso ad nutum significherebbe dare luogo ad una situazione di tendenziale instabilità della posizione dei singoli soci, di indeterminazione delle rispettive obbligazioni e delle prestazioni dei medesimi soci, di incertezza, in taluni frangenti, in ordine al proseguimento stesso dell'attività sociale [...]. Dall'altro lato, in senso opposto, si schiera la dottrina prevalente [...], che a sostegno di tale soluzione invoca sia l'ampiezza dell'autonomia statutaria riconosciuta ai soci sia l'ampia formulazione utilizzata dal legislatore nell'art. 2473, 1° co., c.c., la cui pregnanza andrebbe ravvisata "per contrapposizione" a quanto è chiaramente disposto dall'art. 2437 c.c. [...], nel senso che mentre in quest'ultima norma si richiede espressamente che il recesso sia ancorato ad una causa predefinita, con l'art. 2473 c.c. il legislatore avrebbe inteso "optare per una formulazione che lasciasse aperta la strada persino alla previsione statutaria di un diritto di recesso astratto" [...]. Quanto alla clausola di "bilanciamento", che prevede la necessità della delibera di approvazione da parte dell'assemblea che consenta il recesso ad nutum, è evidente che, rappresentando la clausola in esame un minus rispetto alla semplice previsione statutaria del recesso ad nutum - in quanto l'esercizio in concreto di tale facoltà verrebbe subordinato alla approvazione della maggioranza dei soci - essa sia da ritenere pienamente legittima».

⁽³⁵⁾ - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 352-2014/I, *Recesso da s.r.l. fuori dei casi previsti da legge o statuto*, in *CNN Notizie* del 25.6.2014; e Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 493-2014/I, *Recesso convenzionale in assenza di clausola statutaria di recesso ad nutum*, in *CNN Notizie* del 10.11.2014: «[...] Va al riguardo ricordato come sulla possibilità di prevedere statutariamente un recesso ad nutum, per mera volontà del socio la dottrina appare divisa. Da un lato, infatti, si è affermato che il riconoscimento del recesso ad nutum significherebbe dare luogo ad una situazione di tendenziale instabilità della posizione dei singoli soci, di indeterminazione delle rispettive obbligazioni e delle prestazioni dei medesimi soci, di incertezza, in taluni frangenti, in ordine al proseguimento stesso dell'attività sociale [...]. Dall'altro lato, in senso opposto, si schiera la dottrina prevalente [...], che a sostegno di tale soluzione invoca sia l'ampiezza dell'autonomia statutaria riconosciuta ai soci sia l'ampia formulazione utilizzata dal legislatore nell'art. 2473, 1° co., c.c., la cui pregnanza andrebbe ravvisata "per contrapposizione" a quanto è chiaramente disposto dall'art. 2437 c.c. [...], nel senso che mentre in quest'ultima norma si richiede espressamente che il recesso sia ancorato ad una causa predefinita, con l'art. 2473 c.c. il legislatore avrebbe inteso "optare per una formulazione che lasciasse aperta la strada persino alla previsione statutaria di un diritto di recesso astratto" [...]. Tuttavia, nel caso in esame le parti non intendono adottare una clausola statutaria di recesso ad nutum, bensì consentirlo ad un solo socio nel presupposto che ricorra il consenso unanime di tutti gli altri. Ciò sembra escludere un possibile contrasto con il disposto dell'art. 2473, comma 1, c.c., il quale stabilisce che l'atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità (analogamente a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 2437, c.c., per le s.p.a.). Qui, infatti, i soci non adottano una nuova regola organizzativa, destinata ad incidere sulle cause statutarie di recesso, bensì manifestano all'unanimità la volontà di sciogliere il vincolo sociale limitatamente ad una delle parti, in conformità al principio dello scioglimento per mutuo consenso dei contratti ai sensi dell'art. 1372 c.c.. L'unanimità dei consensi esclude, inoltre, che possa ricorrere un'ipotesi di abuso della maggioranza ai danni dei soci di minoranza [...]».

⁽³⁶⁾ - Consiglio Notarile di Roma, Massima n. 6 di luglio 2016, *Recesso convenzionale, acquisto delle proprie partecipazioni e riduzione non proporzionale del capitale*: «Nel diritto delle società di capitali non si danno ipotesi di "recesso" se non in presenza di condizioni predeterminate dalla legge o dall'atto costitutivo-statuto (con la conseguenza che non è dato neanche in astratto ragionare del così detto recesso una tantum). Al fine di consentire il disinvestimento di un socio, al di fuori delle ipotesi di recesso, si può ricorrere nel rispetto delle relative discipline all'acquisto di azioni proprie o alla riduzione reale del capitale sociale, che può attuarsi anche in modo non proporzionale [...]. I presupposti per esercitare il diritto di recesso «sono: (i) quelli direttamente (e inderogabilmente) elencati dalla legge; (ii) quelli pure direttamente indicati dalla legge (ma eliminabili attraverso una espressa disposizione statutaria); e (iii) quelli eventualmente ulteriormente previsti dall'atto costitutivo-statuto nei limiti consentiti dalla legge. Non

32. *Recesso da società soggetta ad attività di direzione e coordinamento*

Sono giusta causa di recesso da una società soggetta ad attività di direzione e coordinamento, oltre all'inizio e alla cessazione dell'attività di direzione e coordinamento, tutte le modifiche dell'attività di direzione e coordinamento che siano idonee a incidere sulle condizioni di rischio dell'investimento, quali, ad esempio, l'ingresso o l'uscita da un gruppo di società oppure il mutamento del soggetto che esercita la direzione e il coordinamento ⁽³⁷⁾.

33. *Trasferimento della sede all'estero*

Ai sensi dell'art. 2437 c.c., al socio che non acconsente alla decisione di trasferimento della sede della società all'estero spetta il diritto di recesso ⁽³⁸⁾.

34. *Trasformazione*

In caso di trasformazione, la disciplina del recesso applicabile è quella prevista per il tipo della società trasformanda ⁽³⁹⁾.

interessa qui stabilire quali siano questi limiti, che in alcuni casi (e secondo certe interpretazioni) possono anche essere fissati in modo estremamente e largo (pensiamo alle ipotesi del recesso ad nutum). Ciò che invece preme chiarire, preliminarmente, è: che non è possibile parlare, neanche in astratto, di recesso se non ci sono le condizioni predeterminate dalla legge o dall'atto costitutivo-statuto; e conseguentemente, che la stessa espressione di recesso una tantum è una contraddizione in termini. [...] nel diritto delle società di capitali sono previste diverse ipotesi di disinvestimento "a spese" delle società, ma ciascuna di esse è limitata a certi presupposti e soggetta ad una certa disciplina; presupposti e discipline che complessivamente mirano - come è evidente - a tutelare un certo grado di integrità del patrimonio sociale. [...] Questo per dire che, se non ricorre una ipotesi di recesso preveduta (e una ipotesi di recesso preveduta non ricorre per definizione per chi ragiona di recesso convenzionale o una tantum), allora si potrà liquidare la partecipazione del socio che intendeva uscire dalla società (e quindi disinvestire a determinate condizioni), attraverso un acquisto di azioni proprie o attraverso una riduzione volontaria del capitale sociale. L'acquisto delle proprie partecipazioni è però ipotesi pensabile solo in una società per azioni (e nel rispetto dei presupposti di cui all'art. 2357 c.c.); mentre nel caso di società a responsabilità limitata si potrà procedere solo ad una riduzione di capitale (ottemperando alla disciplina di cui all'art. 2445 c.c.) [...].

⁽³⁷⁾ - Trib. Milano, Sez. spec. Impresa, 21 luglio 2015, n. 8902, in *Redazione Giuffrè*, 2015: [0]«In tema di recesso del socio di società soggetta a direzione e coordinamento e di liquidazione della quota sociale, la ratio della previsione di cui all'art. 2497 quater, comma 1, lett. c c.c. si rinviene nell'esigenza di tutelare l'interesse al disinvestimento del socio di minoranza rispetto agli effetti anche solo potenzialmente pregiudizievoli di operazioni decise dalla maggioranza; poiché un'esigenza di tutela, per definizione non può che sorgere a fronte di un possibile pregiudizio, appare corretto concludere che detta specifica tutela andrà riconosciuta al socio di minoranza a fronte di un (possibile) deterioramento della sua posizione, quindi in corrispondenza di modifiche (ingresso o uscita da un gruppo o cambio del soggetto che esercita la direzione e il coordinamento) che siano idonee a produrre una simile deterioramento in quanto, caso per caso, appaiano incidere su quegli elementi che - ragionevolmente - hanno inciso nella scelta originaria di destinare la ricchezza in una determinata direzione e di mantenervela sino al termine di durata della società».

⁽³⁸⁾ - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 283-2015/I, *Il trasferimento della sede sociale all'estero e la trasformazione internazionale*, in *CNN Notizie* del 22.2.2016: «[...] Gli artt. 2437 e 2473 c.c., dettati rispettivamente per le società per azioni e a responsabilità limitata, prevedono che il trasferimento della sede all'estero è causa di recesso [...].».

⁽³⁹⁾ - Trib. Trapani, 21 marzo 2007, in *Riv. dott. commercialisti*, 2007, 887, con nota di Rota: «Nel caso di trasformazione della forma giuridica di una società, l'esercizio del diritto di recesso del socio dissenziente è soggetto alla disciplina propria del tipo societario precedente alla trasformazione».

35. *Utili (modifica statutaria)*

Spetta il diritto di recesso al socio che non abbia votato favorevolmente la modifica statutaria incidente sul diritto agli utili dei soci ⁽⁴⁰⁾.

36. *Voto (modifica statutaria)*

Spetta il diritto di recesso al socio che non abbia votato favorevolmente la modifica statutaria incidente in maniera diretta sul diritto di voto dei soci ⁽⁴¹⁾.

⁽⁴⁰⁾ - Consiglio Notarile di Roma, Massima n. 2, *Recesso del socio di s.p.a. ex art. 2437, 1° comma, lett. g*, luglio 2013: «L'ampia dicitura prescelta dal legislatore» nell'art. 2437, comma 1, lett. g), c.c. («“diritti di voto o di partecipazione”»), e soprattutto l'irragionevolezza di una discriminazione, nell'ambito della seconda categoria, tra diritti amministrativi e patrimoniali, che sarebbe tale da escludere dalla tutela tutti i diritti amministrativi diversi da quello di voto, suggeriscono [...] un'interpretazione estensiva della norma». Vi è «quindi [...] l'esigenza di comprendere tra le delibere che danno luogo al recesso sia quelle attinenti i diritti patrimoniali, sia quelle riguardanti i diritti c.d. amministrativi del socio». «La fattispecie prevista dall'art. 2437, 1° comma, lett. g) c.c., che attribuisce il diritto di recedere al socio che non abbia concorso alla formazione della deliberazione assembleare riguardante modifiche statutarie concernenti i diritti di voto o di partecipazione, deve intendersi integrata [...] quando le modifiche deliberate attengano ai c.d. diritti patrimoniali del socio (diritto agli utili, [...])».

⁽⁴¹⁾ - Consiglio Notarile di Roma, Massima n. 2, *Recesso del socio di s.p.a. ex art. 2437, 1° comma, lett. g*, luglio 2013: «L'ampia dicitura prescelta dal legislatore» nell'art. 2437, comma 1, lett. g), c.c. («“diritti di voto o di partecipazione”»), e soprattutto l'irragionevolezza di una discriminazione, nell'ambito della seconda categoria, tra diritti amministrativi e patrimoniali, che sarebbe tale da escludere dalla tutela tutti i diritti amministrativi diversi da quello di voto, suggeriscono [...] un'interpretazione estensiva della norma». Vi è «quindi [...] l'esigenza di comprendere tra le delibere che danno luogo al recesso sia quelle attinenti i diritti patrimoniali, sia quelle riguardanti i diritti c.d. amministrativi del socio». «La fattispecie prevista dall'art. 2437, 1° comma, lett. g) c.c., che attribuisce il diritto di recedere al socio che non abbia concorso alla formazione della deliberazione assembleare riguardante modifiche statutarie concernenti i diritti di voto o di partecipazione, deve intendersi integrata [...] quando le modifiche deliberate attengano ai [...] c.d. diritti amministrativi (diritto [...] di voto [...])».

Trib. Roma, 30 aprile 2014, in www.giurisprudenzadelleimprese.it: «Le deliberazioni di s.p.a. che importino modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione fanno sorgere, in capo al socio, il diritto di recesso solo ove abbiano direttamente ad oggetto la modificazione di tali diritti e si tratti di delibere per la cui adozione, in assenza del rimedio dell'*exit*, si potrebbe dubitare dell'applicazione del principio maggioritario. Sono quindi suscettibili di legittimare l'esercizio del recesso solo le modifiche che incidono pariteticamente, sia sul piano qualitativo sia sul piano quantitativo, sul diritto di voto di ciascun socio (nella specie, Tribunale ha ritenuto che non incida direttamente sul diritto di voto la modificazione statutaria con cui la società limiti la possibilità per i soci di minoranza di concorrere alla nomina degli amministratori)».



LA LIBRERIA ON LINE DEL PROFESSIONISTA

L'estratto che stai visualizzando
è tratto da un volume pubblicato su
ShopWKI - La libreria del professionista

[VAI ALLA SCHEDA PRODOTTO](#)